



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - Santa Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

Prot. n. 5982/A22-a

Venezia, 28 agosto 2006

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs 76 del 2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione";

Visto il DM 234 del 2000 "Curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche" in base al quale l'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo;

Visto che l'art. 26 del CCNL 2001- 2005 rinvia, quanto alla riduzione dell'orario per cause di forza maggiore, alla CM 243 del 1979 e alla CM n. 192 del 1980, precisando che qualunque altro tipo di riduzione comporta l'obbligo del recupero;

Considerato l'art. 41 del CCNL 94-97 - Comparto Scuola - che contempla l'obbligo di recupero solo per le riduzioni d'orario dovute a sperimentazioni;

Visto, ancora, l'accordo d'interpretazione autentica dell'art.41 CCNL 1994-1997 del 01/07/97 che, facendo salva l'ipotesi di riduzione per insuperabili problemi estranei alla didattica, stabilisce che tutti gli altri casi dovuti ad esigenze interne alla scuola sono soggette a quanto disposto dall'art. 41;

Visto che, ai sensi della CM 620/97, le istituzioni scolastiche possono adottare, nell'ambito della loro autonomia, eventuali adattamenti d'orario delle lezioni, purchè assolutamente necessari e sostenuti da deliberazioni che siano congruamente motivate per ragioni di trasparenza e per i profili di responsabilità;

Considerate la CM 243/79 e la CM 192/80;

Visti gli artt. 7, 8 e 396 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la necessità di dettare criteri univoci in materia di riduzione dell'orario di lezione in modo da garantire una regolamentazione omogenea in tutti gli istituti scolastici della Regione;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - Santa Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

Premesso che in virtù della privatizzazione del pubblico impiego il rapporto di lavoro è soggetto alle norme di diritto privato e al CCNL stipulato tra l'ARAN e le O.O. S.S., in base alle quali la prestazione dell'orario di servizio è posta in un rapporto di sinallagmaticità con l'indennità stipendiale corrisposta; che dunque, la riduzione dell'orario va mantenuta nei limiti e con la ricorrenza dei presupposti contemplati dal contratto;

Premesso che la facoltà riconosciuta alle istituzioni scolastiche dalla CM 192/1980 di predisporre ulteriori riduzioni d'orario in presenza di particolari situazioni di necessità, oltre le ipotesi contemplate nella CM 243 del 1979, non legittima alla deroga dei criteri indicati dalla circolare sulla cui base operare la predetta riduzione

Emana la seguente

DIRETTIVA

Art. 1- Riduzione dell'orario di lezione

Nell'ambito della loro autonomia didattica e gestionale le istituzioni scolastiche possono adottare sistemi di flessibilità dell'orario di lezione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 2 - Cause di riduzione

Le cause che possono determinare la riduzione dell'orario di lezione sono da ricondursi a ragioni di natura didattica o a cause di forza maggiore.

Art. 3 - Presupposti della riduzione dell'orario di lezione per cause di forza maggiore.

La riduzione dell'orario di lezione per cause di forza maggiore va ricondotta ad accertate ed eccezionali esigenze sociali degli studenti derivanti da:

- insuperabili difficoltà nei trasporti
- effettuazione di doppi turni
- altre situazioni di particolare necessità determinate da motivi estranei alla didattica.

In ogni caso, requisito indefettibile è l'assoluta inevitabilità della riduzione, la quale va contenuta nella misura minima indispensabile.

Ai fini della presente direttiva si intende per causa di forza maggiore, quella circostanza oggettiva, insuperabile con la normale diligenza, eccezionale ed indipendente dalla volontà delle parti, che rende impossibile l'esecuzione della prestazione. Ai fini che qui interessa, dunque, la riduzione dell'orario va operata quale extrema ratio, una volta ravvisata l'oggettiva ed assoluta ricorrenza di cause ostative allo svolgimento delle lezioni nell'orario previsto.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - Santa Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

Segue - In particolare: riduzione dell'orario per insuperabili difficoltà nei trasporti

Gli organi competenti delle istituzioni scolastiche, con provvedimento adeguatamente motivato, possono deliberare la riduzione *de quo* dopo aver svolto le seguenti valutazioni preliminari:

- disponibilità delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ad adattare gli orari dei mezzi, al fine di rendere compatibile il servizio con le esigenze scolastiche degli alunni
- possibilità di limitare il provvedimento alle classi in cui sia necessaria o al numero esiguo di alunni per i quali può essere autorizzato un margine di ritardo in entrata o in uscita da scuola
- slittamento dell'orario delle lezioni.

Art. 4 - Criteri di riduzione

Ai sensi della CM 243 del 1979 per operare la riduzione, vanno osservati i seguenti criteri:

- a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;
- b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora;
- c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
- d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.

In ogni caso, la riduzione non può superare i dieci minuti.

Di conseguenza, la riduzione delle ore intermedie di lezione per causa di forza maggiore, poiché non contemplata tra i criteri tassativamente elencati nella CM 243 del 1979 richiamata dal CCNL 2002-2005, la quale prevede solo la possibilità di ridurre le ore terminali di lezione (v. supra art. 4), sarebbe da ritenersi effettuata al di fuori delle previsioni normative e contrattuali, salvo che venga effettuata per motivi legati alla didattica, ma in tal caso, va recuperata.

La riduzione d'orario dovuta a cause di forza maggiore non comporta il recupero da parte dei docenti.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - Santa Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

Art. 5 - Organi competenti

Il Dirigente Scolastico, sulla base della formulazione di una proposta da parte del Collegio Docenti e previa delibera del Consiglio d'istituto con la quale vengono indicati i criteri generali, procede alla formulazione dell'orario delle lezioni.

La deliberazione in oggetto va congruamente motivata.

Art. 6 - Riduzione dell'orario per esigenze interne alla scuola

Qualunque altra ipotesi di riduzione dell'orario diversa da quella contemplata nell'art.3, deliberata dal Collegio docenti nell'ottica del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e per esigenze interne alla scuola, va recuperata nell'ambito delle attività didattiche programmate.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo